

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) STELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BARILLA' Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRETTI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(MI) BARGELLI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore (MI) BARILLA'

Seduta del 03/09/2020

FATTO

Il ricorrente espone di essere titolare di n. 4 BFP della serie P cui risultano apposti timbri modificativi dei rendimenti secondo la diversa serie Q. A fronte della richiesta di riscossione dei buoni, si liquidava una somma inferiore rispetto a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle condizioni economiche riportate sul retro dei titoli, in particolare per il periodo 21-30 per il quale non risultano apposti timbri modificativi.

Chiede pertanto la liquidazione dei BFP in base ai rendimenti indicati nella dicitura posta in fondo alla tabella per gli ultimi dieci anni.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini. Tuttavia, alla comunicazione pervenuta non risulta essere allegato il testo di controdeduzioni, bensì una duplice copia degli allegati che, in casi simili, l'intermediario è solito produrre per la serie di appartenenza del BFP oggetto di causa.



DIRITTO

Il cliente è contitolare di 4 BFP muniti di clausola PFR.

Con riguardo ai Buoni nn. *012 e *013 il Collegio osserva quanto segue:

ciascun buono risulta emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986:

sul fronte del titolo è leggibile la serie di appartenenza: serie P con la precedente serie ex O sbarrata; nonché l'apposizione dell'ulteriore timbro della serie Q/P;

sul retro risultano apposti due timbri:

il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno riferiti alla serie Q/P:

il timbro attestante la modifica dei rendimenti della serie P/O.

A tale riguardo, il Collegio rammenta che, secondo i recenti orientamenti condivisi dall'Arbitro, in caso di buoni emessi dopo il DM 13 giugno 1986, istitutivo della serie Q, su modulistica della serie O con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, anche quelli relativi alla precedente serie P), si applicano comunque le condizioni della serie Q.

Per i BFP nn. ***80 e ***81, si rileva che:

ciascun buono in questione risulta emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986;

per ciascun BFP, sul fronte del titolo è leggibile l'apposizione del timbro modificativo della serie di appartenenza: da P a Q/P;

per ciascun BFP sul retro risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno riferiti alla serie AC/AB e non alla serie Q/P come affermato dal cliente.

In ogni caso, la domanda formulata dal cliente è riferita alla liquidazione dei rendimenti della serie P per il periodo 21-30, e non anche alla liquidazione riferita ai primi 20 anni.

In tema, con decisione n. 6142/20 del 3/4/2020, il Collegio di Coordinamento ha formulato i seguenti principi di diritto:

- A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.
- B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo



all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto.

Nella citata decisione, il Collegio di coordinamento ha affermato che "assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il guale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

...omissis...

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21°al 30° anno, merita di essere accolta.

... omissis...

Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli (...)".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca 'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da FLAVIO LAPERTOSA